

Art. 11.

11.1

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

11.2

Bignami, Casaletto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti», con le seguenti: «a maggioranza qualificata dei due terzi».

11.3

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione illustrativa dell'oggetto e delle finalità dello stesso e del contenuto dei singoli articoli».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "La votazione finale ai sensi dell'articolo 72 del progetto di cui al comma precedente deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione. I regolamenti delle Camere fissano regole adeguate a rispettare tale termine.

Nel caso in cui nel termine di cui al comma precedente non sia intervenuta la votazione finale, se la proposta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori essa è sottoposta a referendum popolare per la approvazione.

Non è ammesso referendum per le leggi costituzionali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e determina le modalità attraverso le quali assicurare agli elettori una piena conoscenza del progetto redatto in articoli e della relazione illustrativa"».

11.5

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «centomila».

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti: "Su iniziativa di almeno 500.000 elettori possono essere presentati alle Camere disegni di legge redatti in articoli, affinché siano esaminati ai sensi dell'articolo 79, primo comma. Ciascun disegno di legge, qualora le Camere non ne concludano l'esame entro sei mesi ovvero lo respingano è sottoposto a *referendum* popolare deliberativo.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di presentazione e i limiti di ammissibilità dei disegni di legge di cui al primo comma e le modalità di attuazione del *referendum* deliberativo"».

11.4

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «centocinquantamila», con la seguente: «cinquantamila».

11.6

Bignami, Casaletto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nei tempi», con le seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla presentazione».

11.7

Bignami, Casaletto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la raccolta delle firme per la presentazione di proposte di legge d'iniziativa popolare può avvenire anche in modalità elettronica tramite firma digitale».

11.8

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «referendum popolari», sopprimere le seguenti: «propositivi e d'indirizzo».

11.9

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «propositivi e d'indirizzo», aggiungere le seguenti: «nonché abrogativi».

11.10

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «propositivi e d'indirizzo», aggiungere le seguenti: «nonché abrogativi sempreché non incidano né sulle spese né sulle entrate pubbliche».

11.11

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti entro i quali è ammesso il referendum abrogativo e sempreché non incida né sulle spese né sulle entrate pubbliche».